

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 "Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna" con la quale è stato definito un nuovo Sistema di gestione del patto di stabilità interno, condiviso con il sistema delle Autonomie locali e con il Consiglio delle Autonomie della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che la L.R. n. 12/2010, nell'ambito di un quadro normativo organico e sistemico ha regolato, fra l'altro, i criteri e le modalità per l'applicazione e la gestione delle misure compensative, sia di tipo verticale (dalla Regione a favore di comuni e province), che di tipo orizzontale (fra comuni e province del territorio), tra gli obiettivi programmatici degli enti afferenti i diversi comparti;

Ritenuto, in relazione alla complessità del presente provvedimento, di strutturare il medesimo in paragrafi come segue:

**A) RELAZIONE AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI SULLA GESTIONE DEL PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE 2011**

Dato atto che già nel 2011 la Giunta regionale ha dato applicazione agli istituti di compensazione orizzontale e verticale, in coerenza con i principi generali della L.R. 12 del 2010, richiamata, e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge 13 dicembre 2010 n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)";

Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta regionale, di seguito elencate, con le quali sono stati definiti i criteri applicativi e le modalità per la gestione degli istituti di compensazione, nell'ambito del Patto di stabilità territoriale per l'anno 2011:

- n. 1087 del 27 luglio 2011 "Proposta di declinazione dei criteri previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 per la rimodulazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per l'anno 2011";
- n. 1274 del 5 settembre 2011 "Declinazione dei criteri previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 per la rimodulazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per l'anno 2011" proposta all'attenzione del Consiglio delle Autonomie Locali con nota 27 luglio 2011, prot. PG-2011-183152, della Vicepresidente della Giunta, Simonetta Saliera;
- n. 1517 del 24 ottobre 2011 "Patto di stabilità territoriale. Applicazione delle misure di compensazione orizzontale e verticale a favore del Sistema delle Autonomie Locali. Anno 2011" rispetto alla quale, in data 24 ottobre, è stato espresso il parere da parte del Consiglio delle Autonomie Locali;
- n. 540 del 2 maggio 2012 "Patto di stabilità territoriale. Compensazioni verticali per l'attribuzione ai comuni e alle

province di quote di importo corrispondenti ai peggioramenti intervenuti sui saldi obiettivi, in applicazione del punto 16 della D.G. 1517/2011".

Considerato che il comma 1, dell'articolo 14, della LR 12, richiamata, stabilisce che annualmente la Giunta regionale debba trasmettere al Consiglio delle Autonomie locali una relazione sull'applicazione del Patto di stabilità territoriale contenente:

- le necessarie evidenziazioni riferite ai singoli Enti locali;
- la determinazione dei risultati complessivamente conseguiti rispetto all'obiettivo unico territoriale;
- l'analisi degli eventuali elementi di criticità;

Dato atto della relazione redatta dalla Direzione generale centrale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio dell'8 giugno 2012 dal titolo "*Relazione sull'applicazione della L.R. 12/2010 in materia di Patto di stabilità territoriale. Esercizio 2011*", i cui contenuti informativi sviluppano, in maniera sufficientemente analitica, i punti elencati nel comma 1, dell'art. 14, richiamato, garantendo pertanto una completa e puntuale informazione al Consiglio delle Autonomie Locali;

Ritenuto che tra i principali risultati conseguiti nell'esercizio 2011 si evidenzia:

- l'individuazione di criteri e di indicatori che, basandosi su dati certificati di bilancio, hanno offerto sufficienti garanzie di imparzialità, affidabilità nonché coerenza con i criteri generali fissati dalla L.R. 12/2010;
- la cessione ai comuni e alle province, di quote di obiettivo di patto regionale pari a 84 milioni di euro, garantendo in tal modo agli enti locali richiedenti un significativo contributo per il rispetto dei pesanti vincoli che regolano il Patto di stabilità interno;
- l'acquisizione e la successiva assegnazione di 21,22 milioni di euro offerti da comuni e province a favore del sistema territoriale. Tali cessioni, oltre ad aver determinato un ulteriore significativo aiuto per la gestione del Patto di stabilità interno per gli enti locali della Regione, hanno ancora una volta evidenziato la presenza di una radicata cultura amministrativa improntata sulla reciproca fiducia tra le istituzioni del territorio regionale tale da permettere il consolidarsi di un sistema regionale per il coordinamento della finanza locale;
- la compensazione sul 2012, con risorse regionali, dei peggioramenti sugli obiettivi di patto di stabilità interno, intervenuti in applicazione della normativa statale, per gli enti che nel 2011 hanno beneficiato di ulteriori spazi derivanti da misure di compensazione orizzontale. Ciò ha comportato la cessione di ulteriori 21,22 milioni di euro, di quote di patto regionale, al sistema territoriale;

- il monitoraggio puntuale dei flussi finanziari diretti al territorio, ed in particolare dei pagamenti proposti dalla Regione al fine di concordare, con ciascun ente locale soggetto alle regole del Patto, l'esecuzione o l'eventuale sospensione;
- la riduzione di oltre il 70% del "surplus" di quote patto che ogni anno viene prodotto dall'insieme degli Enti del territorio, poi riassorbito nell'ambito dei conti pubblici a livello nazionale. Tale eccedenza, quantificata nel 2010 in 208,94 milioni di euro è scesa, nel 2011, a 57,03 milioni di euro con un evidente beneficio per il territorio, per le sue imprese, per le associazioni e per gli altri soggetti pubblici e privati che hanno potuto beneficiare di risorse per oltre 150 milioni di euro, senza che ciò abbia gravato in alcun modo né sul livello di indebitamento dei comparti locali regionali, né sui livelli complessivi di spesa dei comuni e delle province;

Dato atto che la richiamata Relazione è stata trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali dell'Emilia-Romagna e da questo esaminata nella seduta del 17 luglio 2012 e che, conseguente, si debba ritenere di aver adempiuto a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 14, della L.R. 12/2010 richiamata;

#### ***B) APPLICAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE 2012***

Considerato che, in relazione ai positivi risultati conseguiti nel corso del 2011, la Giunta regionale intende riproporre l'applicazione del Patto di stabilità territoriale per l'esercizio 2012, con particolare riferimento alle misure di compensazione verticale e orizzontale, riconfermando sostanzialmente l'impianto applicativo già sperimentato nel 2011, sia con riferimento all'insieme dei criteri e degli indicatori assunti per la distribuzione degli spazi finanziari disponibili, sia con riferimento alle modalità procedurali, e apportando solo alcune marginali modifiche, che di seguito verranno illustrate;

Visto il comma 1, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)" che prevede che le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni dettate dalla stessa legge di stabilità dello Stato;

Visti, altresì, i commi dal 138 al 140, articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)" che, ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno, disciplinano le modalità compensative - cosiddette di "patto verticale" - tra le regioni e gli enti locali del proprio territorio per la rideterminazione degli obiettivi programmatici;

Dato atto che le suddette disposizioni prevedono che:

- le regioni, sulla base dei criteri di virtuosità e delle modalità operative definiti previo confronto in sede di

Consiglio delle Autonomie, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente, e per lo stesso importo, rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza;

- i comuni e le province, entro il 15 settembre, dichiarano all'ANCI, all'UPI e alla Regione di riferimento l'entità dei pagamenti che ciascun ente locale può effettuare nel corso dell'anno;
- le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre e con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visti altresì i commi 141 e 142, articolo 1, della soprarichiamata L.220 del 2010 che prevedono che:

- le regioni possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato, ai sensi della vigente normativa statale, per gli enti locali della regione;
- ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie Locali e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre di ciascun anno, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Considerato che la normativa statale prevede che, nell'ambito delle disposizioni dettate dal comma 141, richiamato, possano essere attuate modalità compensative - cosiddette di "patto orizzontale" - tra gli enti locali di uno stesso territorio regionale, autorizzate dalla Giunta regionale, per la rideterminazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno;

Rilevato, in particolare, che la richiamata L.R. 12/2010 prevede che la Regione possa rideterminare gli obiettivi programmatici di comuni e province, definiti sulla base della vigente normativa statale, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, per il conseguimento di finalità e obiettivi generali volti a:

- accrescere il livello di efficienza e di flessibilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del territorio emiliano-romagnolo;
- valorizzare le opportunità di investimenti strategici;

- ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento;
- garantire situazioni finanziarie e di bilancio di particolare solidità strutturale, con specifico riferimento al livello del debito presente sul territorio;

Rilevato che, con specifico riferimento alle compensazioni di quote di obiettivo tra enti locali (compensazioni di tipo orizzontali) l'articolo 10, della L.R. 12, prevede che:

- i comuni e le province che prevedono di conseguire nel corso di un esercizio finanziario un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di patto comunichino alla Regione l'entità di tale differenziale;
- la sommatoria di tale differenziale costituisce una disponibilità per gli enti del sistema territoriale regionale da impiegarsi per interventi di spesa da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario;
- i comuni e le province per i quali si manifesta, nel corso di un esercizio finanziario, la necessità di superare il limite dell'obiettivo di patto comunichino alla Regione l'entità di tale fabbisogno;
- la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a ridistribuire l'importo determinato dalla sommatoria delle disponibilità comunicate da comuni e province compensando, prioritariamente, le richieste pervenute dagli enti locali finalizzate al pagamento dei residui passivi a fronte di impegni regolarmente assunti negli anni precedenti per spese in conto capitale, escluse le concessioni di crediti;

Dato atto della proposta tecnica elaborata dalla "Commissione tecnica interistituzionale per l'applicazione del patto di stabilità territoriale", ai sensi dell'art. 16 della più volte citata legge regionale n. 12 del 2010, relativa alla declinazione dei criteri, già fissati dalla suddetta normativa regionale, per la distribuzione ai comuni e alle province delle disponibilità eventualmente derivanti dalla compensazione orizzontale e delle disponibilità finanziarie offerte dalla Regione Emilia-Romagna per interventi di compensazione verticale;

Considerato che i contenuti di tale proposta risultano coerenti con le finalità ed i criteri della legge regionale e rispondono all'obiettivo di:

- di ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento;
- valorizzare le azioni dei governi locali, con specifico riferimento alle realtà istituzionali che presentano situazioni finanziarie e di bilancio di particolare solidità strutturale, in primo luogo con riferimento al livello pro-capite di debito;

- di favorire interventi di sviluppo degli investimenti coerenti con la programmazione regionale;
- di introdurre margini di flessibilità in risposta a specifiche esigenze gestionali dettate da situazioni emergenziali o di carattere eccezionale;

Valutato di declinare i criteri di cui all'articolo 10, citato, individuando i seguenti indicatori per il riparto della quota di obiettivo regionale a favore di comuni e province:

**Indicatore 1: Differenza tra Residui passivi e Residui attivi in c/capitale.** Coefficiente, applicato al contributo regionale, calcolato come rapporto fra la differenza, ove positiva, tra i residui passivi del Titolo II, al netto delle concessioni di credito di cui all'Intervento 10, e i residui attivi del Titolo IV, al netto delle riscossioni di credito di cui alla Categoria 6°, secondo i dati risultanti dal Rendiconto generale di ciascun comune o di ciascuna provincia per l'anno 2011, rispetto alla sommatoria delle medesime differenze positive calcolate per l'insieme dei comuni o delle province assoggettate alle regole del patto di stabilità interno che chiedono di beneficiare della compensazione verticale. Ai fini della determinazione del coefficiente si considerano, in modo separato, le grandezze finanziarie riferite ai comparti dei comuni e delle province;

**Indicatore 2: Debito.** Coefficiente, applicato in misura inversamente proporzionale al contributo regionale, calcolato come rapporto tra debito pro-capite di ciascun comune o di ciascuna provincia, secondo le risultanze del Rendiconto generale per l'anno 2011, sul debito medio pro-capite dell'insieme dei comuni o delle province, assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione verticale. Tale indicatore si applica esclusivamente a favore dei comuni e delle province che presentano un livello di debito pro-capite inferiore alla media regionale;

**Indicatore 3: Interventi di investimento coerenti con la programmazione regionale.** Coefficiente, applicato al contributo regionale, calcolato come rapporto tra l'esigenza di pagamento (quota locale), espressa da ciascun ente locale, relativamente ad interventi cofinanziati dalla Regione, sul totale delle esigenze di pagamento espresse dall'insieme dei comuni o delle province, assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione verticale. Le esigenze di pagamento che ciascun Ente locale può segnalare debbono essere riferite alla quota finanziaria direttamente sostenuta dall'Ente medesimo, il cui pagamento si concretizza nell'esercizio finanziario in corso, per la realizzazione di un investimento parzialmente finanziato con risorse di provenienza regionale, e per le quali già sussiste un'obbligazione giuridica e contabile (provvedimento di impegno) assunta dalla Regione a favore dell'Ente richiedente.

Valutato inoltre di riservare parte della quota offerta in disponibilità dalla Regione a favore del Sistema territoriale, fino ad un importo massimo corrispondente al 5% della disponibilità complessiva, a supporto di particolari situazioni emergenziali riferite a specifiche realtà locali e per il sostegno ad interventi

di investimento considerati di particolare rilevanza per il territorio. In particolare, potranno essere considerati nell'ambito di tale quota i fabbisogni:

- relativi a situazioni ritenute di particolare criticità;
- correlati ad interventi di spesa in conto capitale in materia di edilizia scolastica;
- collegati a situazioni di ente capofila di associazioni intercomunali;

Valutato inoltre di prevedere misure ulteriori in favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio, di cui al comma 1, articolo 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, che saranno definite con successivo provvedimento di Giunta;

Ritenuto di escludere, dal beneficio derivante dall'applicazione delle misure di compensazione orizzontale e verticale, gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli del Patto di stabilità interno per l'anno 2011;

Dato atto che, con successiva deliberazione di Giunta, da adottarsi entro il 31 ottobre 2012, previo confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali, si procederà a definire:

- il contributo messo in disponibilità dalla Regione Emilia Romagna per la compensazione verticale;
- il peso dei 3 indicatori e la quota riservata alle eventuali emergenze e specificità locali;
- le disponibilità raccolte dai comuni e dalle province per interventi di compensazioni orizzontali;
- gli obiettivi di comuni e province, rideterminati a seguito degli interventi di compensazione orizzontale e verticale;

Ritenuto di distribuire le risorse derivanti dalla compensazione orizzontale, prioritariamente, per il soddisfacimento di fabbisogni di pagamento di residui passivi in conto capitale derivanti da impegni regolarmente assunti negli esercizi precedenti, ai sensi del comma 4, articolo 10, della L.R. n. 12 del 2010, applicando pertanto a tali disponibilità di spazi finanziari l'indicatore n. 1;

Considerato che tra le finalità della legge regionale sul patto di stabilità territoriale vi è quella di trattenere, quanto più possibile, il *surplus* finanziario, ovvero la sommatoria delle maggiori economie prodotta annualmente dalle gestioni separate dei diversi enti, a favore del territorio regionale, la Giunta con la successiva deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre 2012 detterà le indicazioni che i comuni e le province richiedenti dovranno seguire per rendicontare l'effettivo impiego degli spazi finanziari acquisiti nonché le implicazioni sanzionatorie derivanti dal mancato rispetto dei requisiti fissati;

Considerato, inoltre, che anche per l'esercizio 2012, per favorire il consolidamento di una cultura di sistema regionale per il coordinamento della finanza pubblica locale, la Giunta si impegna a compensare, con proprie quote di obiettivo, gli eventuali peggioramenti gravanti sugli obiettivi 2013 per le quote ricevute da comuni e province a titolo di compensazione orizzontale, nell'ambito del Patto di stabilità territoriale, così come peraltro già effettuato nell'esercizio in corso, con la deliberazione della Giunta regionale n. 540 del 2 maggio 2012 a valere sull'obiettivo 2012;

Di incaricare il Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio, dott. Onelio Pignatti, a definire e a richiedere, con propria nota, ai comuni e alle province che intendano aderire all'applicazione delle misure di compensazione orizzontale e verticale, gli elementi informativi utili ai fini istruttori che gli enti locali interessati dovranno inviare anche mediante l'impiego del sistema informativo e di comunicazione web, a tal fine predisposto dalla Regione;

#### **C) MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI ANNO 2012**

Considerato che nell'ultimo trimestre del 2011, al fine di garantire un coordinamento della finanza locale in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa statale in materia di Patto di stabilità interno, è stato svolto dagli uffici della Direzione generale centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio un puntuale monitoraggio delle proposte di pagamento a favore degli enti locali per concordare, con ciascun comune e con ciascuna provincia, l'effettiva esecuzione dei pagamenti o la loro eventuale sospensione con rinvio all'esercizio finanziario successivo;

Ritenuto che tale modalità di coordinamento dei flussi finanziari diretti al territorio ha consentito agli enti locali di evitare accumuli di spazi finanziari nel 2011, non utilizzabili, in relazione alle esigenze di pagamento effettivamente maturate dagli stessi;

Ritenuto altresì che tale modalità di coordinamento dei flussi finanziari abbia consentito di ridurre sensibilmente il *surplus* di "economie" di patto che ogni anno si produce sul territorio regionale a vantaggio, complessivo, del sistema locale pubblico e privato;

Valutato pertanto di dare continuità all'esperienza avviata, in via sperimentale nel 2011, che gli uffici preposti applicheranno nei confronti dei comuni e delle province interessate mediante l'applicativo web "Patto di stabilità territoriale" a tal fine predisposto, incaricando il Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio, dott. Onelio Pignatti, a regolare, con propria successiva nota, le modalità applicative per la gestione del suddetto scambio informativo;

Valutato altresì di incaricare il Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio a regolare, nel rispetto delle disposizioni definite dalla legge regionale di contabilità 15 novembre 2001, n. 40, le procedure da applicarsi, a tal fine,

nell'ambito dei processi di spesa di competenza delle diverse direzioni generali dell'Ente;

**D) RISULTATI DELL'ISTRUTTORIA SUI COMUNI DI CUI ALL'ALLEGATO B) DELLA DGR 540/2012**

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 540 del 2012, richiamata, sono state assegnate a titolo di compensazione verticale le quote di obiettivo di Patto, ai comuni e alle province che nel 2011 avevano beneficiato di acquisizioni di spazi finanziari per compensazioni orizzontali, per annullare in tal modo i peggioramenti agli obiettivi di Patto 2012, disposti con norma statale;

Con la suddetta deliberazione sono stati inoltre esclusi dagli ulteriori benefici di ordine compensatorio per il 2012, i comuni riportati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del provvedimento, in quanto in sede di certificazione quest'ultimi hanno evidenziato un saldo finale il cui ammontare è risultato pari o superiore alla quota del 20%, in applicazione del criterio stabilito con deliberazione della Giunta n. 1517 del 2011;

Considerato, in via eccezionale per l'anno in corso, che possano essere riammessi ai benefici derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità territoriale i comuni che, con nota sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Finanziari, attestano che il surplus eccedente il 20% è stato determinato da maggiori entrate, intervenute nell'ultima parte dell'anno 2011, a fronte delle quali non è stato possibile pianificare azioni di spesa di corrispondente importo;

Dato atto della posizione a tal fine espressa dalla Commissione tecnica interistituzionale per l'applicazione del Patto di stabilità territoriale, nella seduta del 25 giugno 2012;

Ritenuto, a seguito dell'istruttoria effettuata dagli uffici della Direzione generale centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio di ammettere i comuni di seguito indicati ai benefici derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità territoriale per l'anno 2012:

- Comune di Argenta,
- Comune di Baricella,
- Comune di Budrio,
- Comune di Busseto,
- Comune di Castello d'Argile,
- Comune di Castel Maggiore,
- Comune di Cesenatico,
- Comune di Felino,
- Comune di Granarolo dell'Emilia,

- Comune di Langhirano,
- Comune di Marzabotto;

Acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Emilia-Romagna, espresso nella seduta del 17 luglio 2012, come risultante dalla nota della Presidente del CAL, prot. PG 2012 176290 del 18 luglio 2012;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente. Assessore Finanze, Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei servizi pubblici locali. Semplificazione e trasparenza. Politiche per la sicurezza;

A voti unanimi e segreti

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, articolo 14, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12, con la trasmissione al Consiglio delle Autonomie locali della "Relazione sull'applicazione della L.R. 12/2010 in materia di Patto di stabilità territoriale. Esercizio 2011", dell'8 giugno 2012, è stata garantita, allo stesso Consiglio, una completa e puntuale informazione relativamente all'applicazione delle misure previste nell'ambito del Patto di stabilità territoriale, anno 2011;
2. di applicare le disposizioni della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 specificatamente riferite alla definizione dei criteri per la distribuzione delle disponibilità ai fini della gestione degli istituti della compensazione orizzontale e verticale degli obiettivi programmatici di Patto di stabilità;
3. di declinare i criteri già previsti dalla soprarichiamata L.R. n. 12/2010 e relativi alla rimodulazione degli obiettivi programmatici di comuni e province, per la distribuzione dell'eventuale disponibilità finanziaria autorizzata dalla Giunta della Regione a favore del sistema territoriale per misure di compensazione di tipo verticale, mediante l'utilizzo di un set di indicatori, di cui al punto 4) del presente provvedimento, che rispondono all'obiettivo di:

- a. ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento;
  - b. valorizzare le azioni dei governi locali, con particolare riferimento alle realtà istituzionali che presentano situazioni finanziarie e di bilancio di solidità strutturale, in primo luogo con riferimento al livello pro-capite di debito;
  - c. di favorire interventi di sviluppo degli investimenti coerenti con la programmazione regionale;
  - d. di introdurre margini di flessibilità in risposta a specifiche esigenze gestionali dettate da situazioni emergenziali o di carattere eccezionale;
4. di definire il seguente set di indicatori da applicare alla disponibilità offerta dalla Regione al sistema territoriale (Patto verticale):

**Indicatore 1: Differenza tra Residui passivi e Residui attivi in c/capitale.** Coefficiente, applicato al contributo regionale, calcolato come rapporto fra la differenza, ove positiva, tra i residui passivi del Titolo II, al netto delle concessioni di credito di cui all'Intervento 10, e i residui attivi del Titolo IV, al netto delle riscossioni di credito di cui alla Categoria 6°, secondo i dati risultanti dal Rendiconto generale di ciascun comune o di ciascuna provincia per l'anno 2011, rispetto alla sommatoria delle differenze positive calcolate per l'insieme dei comuni o delle province assoggettate alle regole del Patto di stabilità interno che chiedono di beneficiare della compensazione verticale. Ai fini della determinazione del coefficiente si considerano, in modo separato, le grandezze finanziarie riferite ai comparti dei comuni e delle province;

$$I_1 = \frac{(\text{Residui passivi finali ELn} - \text{Concessioni di crediti ELn}) - (\text{Residui attivi finali ELn} - \text{Riscossioni di crediti ELn})}{\sum (\text{Residui passivi finali EELL} - \text{Concessioni di crediti EELL}) - (\text{Residui attivi finali EELL} - \text{Riscossioni di crediti EELL})}$$

**Indicatore 2: Debito.** Coefficiente, applicato in misura inversamente proporzionale al contributo regionale, calcolato come rapporto tra debito pro-capite di ciascun comune o di ciascuna provincia, secondo le risultanze del Rendiconto generale per l'anno 2011, sul debito medio pro-capite dell'insieme dei comuni o delle province, assoggettate alle regole del Patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione verticale. Tale indicatore si applica esclusivamente a favore dei comuni e

delle province che presentano un livello di debito pro-capite inferiore alla media regionale;

$$I_2 = \frac{(\text{Debito ELn} / \text{Popolazione ELn} - \sum \text{debito EELL} / \sum \text{popolazione EELL}) * \text{popolazione ELn}}{\sum (\text{Debito ELn} / \text{Popolazione ELn} - \sum \text{debito EELL} / \sum \text{popolazione EELL}) * \text{pop. ELn}}$$

**Indicatore 3: Interventi di investimento coerenti con la programmazione regionale.** Coefficiente, applicato al contributo regionale, calcolato come rapporto tra l'esigenza di pagamento (quota locale), espressa da ciascun ente locale, relativamente ad interventi cofinanziati dalla Regione, sul totale delle esigenze di pagamento espresse dall'insieme dei comuni o delle province, assoggettate alle regole del Patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione verticale. Le esigenze di pagamento che ciascun Ente locale può segnalare debbono essere riferite alla quota finanziaria direttamente sostenuta dall'Ente medesimo, il cui pagamento si concretizza nell'esercizio finanziario in corso, per la realizzazione di un investimento parzialmente finanziato con risorse di provenienza regionale, e per le quali già sussiste un'obbligazione giuridica e contabile (provvedimento di impegno) assunta dalla Regione a favore dell'Ente richiedente.

$$I_3 = \frac{\text{Pagamenti (quota locale) interventi cofinanziati ELn}}{\sum \text{Pagamenti (quota locale) interventi cofinanziati EELL}}$$

5. di stabilire che, ai soli fini della determinazione del coefficiente di calcolo riferiti agli indicatori n. 1 e 2, le grandezze finanziarie, base di computo, si considerano in modo separato per i comparti dei comuni e delle Province;
6. di stabilire altresì che l'applicazione dei suddetti indicatori e la determinazione delle relative quote da riconoscere ai diversi enti locali richiedenti avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza finanziaria in relazione alle esigenze espresse da ciascun Ente locale;
7. di destinare una quota dell'obiettivo regionale, offerto in disponibilità al Sistema territoriale, fino ad un importo massimo corrispondente al 5% della disponibilità complessivamente ceduta, al sostegno di particolari situazioni emergenziali riferite a specifiche realtà locali e

per lo sviluppo di specifici interventi di investimento, fra i quali potranno rientrare fabbisogni:

- a. relativi a situazioni ritenute di particolare criticità;
  - b. correlati ad interventi di spesa in conto capitale in materia di edilizia scolastica;
  - c. collegati a situazioni di ente capofila di associazioni intercomunali;
8. di prevedere misure ulteriori in favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio, di cui al comma 1, articolo 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, che saranno definite con successivo provvedimento di Giunta;
  9. di assegnare, le risorse derivanti dalla compensazione orizzontale, prioritariamente, per il soddisfacimento di fabbisogni di pagamento di residui passivi in conto capitale derivanti da impegni regolarmente assunti negli esercizi precedenti, ai sensi del comma 4, articolo 10, della L.R. n. 12 del 2010, applicando pertanto a tali disponibilità di spazi finanziari l'indicatore n. 1;
  10. di stabilire che le comunicazioni degli Enti locali, interessati a ricevere ulteriori spazi finanziari dall'applicazione degli istituti di compensazione verticale e orizzontale, devono essere trasmesse alla Regione Emilia-Romagna, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente e dal responsabile dei servizi finanziari, entro il 15 settembre 2012;
  11. di stabilire altresì che le comunicazioni degli Enti locali, che intendono cedere spazi finanziari a titolo di compensazione orizzontale al sistema regionale, devono essere trasmesse alla Regione Emilia-Romagna, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente e dal responsabile dei servizi finanziari, entro il 15 ottobre 2012;
  12. di escludere dal beneficio derivante dall'applicazione delle misure di compensazione orizzontale e verticale, gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli del Patto di stabilità interno per l'anno 2011;
  13. di incaricare il Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio, dott. Onelio Pignatti, a definire e a richiedere, con propria nota, ai comuni e alle province che intendano aderire all'applicazione delle misure di compensazione orizzontale e verticale, gli elementi informativi utili ai fini istruttori che gli enti locali interessati dovranno inviare anche mediante l'impiego del sistema informativo e di comunicazione web, a tal fine predisposto dalla Regione;
  14. di prevedere, al termine dell'attività tecnica ed istruttoria per la distribuzione degli spazi finanziari disponibili, la rimodulazione degli obiettivi programmatici

dei comuni e delle province interessati, da autorizzarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre 2012;

15. di stabilire che con il medesimo provvedimento citato al punto 14) del dispositivo della presente deliberazione, la Giunta regionale provveda a definire il contributo complessivamente offerto dalla Regione, il peso di ciascun indicatore di cui al punto 4), la percentuale destinata a situazioni emergenziali e a specificità locali, il totale delle disponibilità raccolte dai comuni e dalle province per compensazioni orizzontali;
16. di stabilire, altresì, che con il medesimo provvedimento citato al punto 14), la Giunta regionale provvede a definire i criteri e le modalità che i comuni e le province richiedenti dovranno applicare ai fini della rendicontazione dell'effettivo impiego degli spazi finanziari acquisiti nonché le implicazioni sanzionatorie derivanti dal mancato rispetto dei requisiti fissati;
17. di stabilire, altresì, che anche per l'esercizio 2012, per favorire il consolidamento di una cultura di sistema regionale per il coordinamento della finanza pubblica locale, la Giunta si impegna a compensare con proprie quote di obiettivo gli eventuali peggioramenti gravanti sugli obiettivi 2013 per le quote attribuite a comuni e a province a titolo di compensazione orizzontale, nell'ambito del Patto di stabilità territoriale, così come peraltro già effettuato con la deliberazione della Giunta regionale n. 540 del 2 maggio 2012 a valere sull'obiettivo 2012, per le quote di compensazioni orizzontali ricevute dagli Enti Locali;
18. di autorizzare l'applicazione delle misure di coordinamento dei flussi finanziari per l'anno 2012, a favore dei comuni e delle province assoggettati alle regole del Patto di stabilità interno, mediante l'impiego dell'applicativo web a tal fine predisposto, incaricando il Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio, dott. Onelio Pignatti, a regolare con propria nota le modalità applicative sia nei confronti del sistema territoriale degli enti locali interessati che per quanto attiene le modalità operative correlate alle procedure di spesa interne all'Ente regione, nel rispetto delle norme dettate dalla legge di contabilità regionale, n. 40 del 2001;
19. di ammettere i comuni di Argenta, Baricella, Budrio, Busseto, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Cesenatico, Felino, Granarolo dell'Emilia, Langhirano e Marzabotto, già esclusi dai benefici derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità territoriale, per l'anno 2012, secondo quanto disposto con precedente deliberazione di Giunta n. 540 del 2012, a seguito dei risultati dell'istruttoria descritta in premessa;
20. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).